



## TRIBUNALE DI SIRACUSA

### UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il GIP, dott. Andrea Migneco;

letta la richiesta di chiarimenti trasmessa a questo GIP dall'associazione Well Done/Onlus ETS, con la quale si rappresenta la situazione occorsa all'imbarcazione a vela "Rawan", marca Bavaria 44 matr BAVS44C3C202

#### OSSERVA

Premesso che la predetta imbarcazione, già sequestrata nell'ambito del procedimento penale in epigrafe indicato, è stata oggetto di assegnazione definitiva alla richiedente associazione Well Done/Onlus ETS, giusta decreto di archiviazione, confisca e assegnazione definitiva di bene confiscato emesso il 30.10.2023, occorre precisare quale sia, a parere di quest'Autorità Giudiziaria, lo status giuridico dell'imbarcazione.

L'imbarcazione a vela "Rawan", utilizzata da ignoti per la commissione del delitto di favoreggiamento di immigrazione clandestina ex art. 12 del Dlgs n. 286/98, costituisce un mezzo di trasporto soggetto a confisca obbligatoria speciale, come argomentato nel richiamato decreto di archiviazione. Secondo la disciplina prevista dal Testo Unico sull'immigrazione, i mezzi di trasporto sequestrati nei relativi procedimenti penali sono comunque "inalienabili", e sono destinati alla confisca e distruzione (per evitare che possano rientrare nella disponibilità di altri scafisti) ovvero, su richiesta, all'assegnazione ad amministrazioni pubbliche o ad enti del Terzo Settore per le finalità istituzionali e di interesse generale indicate nell'art 12 comma 8 del Dlgs n. 286/98.

Nella pendenza del procedimento penale il mezzo di trasporto può essere dunque affidato ai soggetti legittimati che ne abbiano fatto richiesta in via provvisoria, mentre quando il bene è stato "acquisito dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca", può essere assegnato in via prioritaria all'amministrazione oppure "trasferito" all'ente pubblico o all'ente del Terzo Settore di cui al comma 8, secondo quanto prevede l'art 12 comma 8 quinquies del Dlgs n. 286/98 (vedi anche quanto prevede la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13.02.2003 in tema di destinazione delle imbarcazioni sequestrate nei procedimenti penali per immigrazione clandestina: *"Si rammenta, inoltre, che tale forma di affidamento è da considerarsi meramente provvisoria, e che in virtù dell'art. 12, comma 8-quinquies, del testo unico, i mezzi di imbarcazione in oggetto possono essere definitivamente assegnati allo stesso ente che lo ha avuto in uso a seguito di provvedimento definitivo di confisca, ossia nel momento in cui il bene viene acquisito dallo Stato"*). La norma aggiunge poi che "resta fermo che gli enti del Terzo settore di cui al comma 8 provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro trasferite, previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria competente".

Tale inciso normativo, unitamente al principio generale connesso alla natura giuridica della confisca (che implica l'acquisizione del bene da parte dello Stato), rende evidente, a parere di chi scrive, che il "trasferimento" del mezzo di trasporto all'ente del Terzo settore non integra

una modalità di acquisto della proprietà a titolo derivativo in favore dello stesso ente, ma implica soltanto una piena facoltà di uso del bene, la cui titolarità continua ad essere dello Stato, che ha "acquisito" il bene a seguito di provvedimento definitivo di confisca.

Conforta tale interpretazione la clausola normativa che subordina lo smaltimento delle imbarcazioni "trasferite" all'autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria competente, previsione che avrebbe poco senso qualora il diritto di proprietà sull'imbarcazione venisse attribuito in pienezza all'ente del Terzo Settore destinatario del trasferimento,

Ciò chiarito, si ritiene che, trattandosi di bene acquisito al patrimonio dello Stato, e con l'esclusione dell'ipotesi dello smaltimento dell'imbarcazione, il beneficiario del trasferimento debba relazionarsi, per tutte le possibili vicende occorse all'imbarcazione, con l'Agenzia del Demanio ovvero con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) competente per territorio, trattandosi dell'amministrazione dello Stato preposta alla distruzione delle imbarcazioni a seguito di provvedimento definitivo di confisca emesso dall'Autorità Giudiziaria (come si evince anche dalla citata Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13.02.2003).

Non si rinviene invece una generalizzata e perdurante competenza dell'Autorità Giudiziaria ad interloquire su aspetti relativi alla gestione dell'imbarcazione "trasferita" definitivamente all'ente del Terzo Settore, sia perché l' A.G. non ha ordinariamente delle competenze amministrative e gestionali dei beni pubblici dopo la conclusione dei procedimenti penali (limitandosi alla confisca del bene nei casi previsti dalla legge, con devoluzione del bene alla mano pubblica), sia in quanto lo stesso art 8 quinquies del Dlgs n. 286/98 prevede che si applichino in quanto compatibili "le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati", con conseguente competenza ordinaria della pubblica amministrazione.

Si comunichi alla richiedente Associazione Well Done ETS.

Siracusa, 09.05.2024

Il GIP

- dott. Andrea Migneco-



Depositato in Cancelleria  
09/05/2024  
Il Cancelliere Esperto  
Dott.ssa Elena Varvaro